

SENATO DELLA REPUBBLICA

1^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 1956

(40^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOTTA

INDICE

Disegni di legge:

«Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio» (1024) (Di iniziativa del senatore Di Rocco) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 606, 607
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	606, 607
GRAMEGNA	607
MANCINELLI	607
TERRACINI	607

«Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente» (1268) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	607, 608
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	608
ELIA, <i>relatore</i>	607
LOCATELLI	608
TERRACINI	608

«Adeguamento degli assegni di congrua al clero» (1435) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE <i>Pag.</i> 610, 613, 615, 616, 617, 618, 619	
ANGELILLI	614
BISORI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	614, 615, 616
DE LUCA	612
ELIA, <i>relatore</i>	611
GRAMEGNA	611, 612, 613
MANCINELLI	612, 615, 616, 617
RICCIO	613, 615
TERRACINI	614, 615, 617, 618, 619

La seduta è aperta alle ore 17,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Asaro, Elia, Fedeli, Giustarini, Gramegna, Lepore, Locatelli, Mancinelli, Nasi, Piechele, Raffener, Riccio, Schiavone, Terracini, Turchi e Zotta.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Agostino, Baracco, Battaglia, Molinari e Tupini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Merlin Angelina, Angelilli, Pannullo, Santero e De Giovine.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore De Luca Carlo.

Intervengono i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Zelioli Lanzini e per l'interno Bisori.

LOCATELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: « Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio » (1024).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco: « Trattamento di quiescenza per i sottufficiali e le guardie del Corpo di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio ».

Su questo disegno di legge molteplici sollecitazioni sono pervenute da varie parti. Poichè l'ostacolo della opposizione da parte della Commissione finanze e tesoro è stato rimosso, ritengo che il disegno di legge possa essere approvato con rapidità.

Per conoscenza della Commissione, dò lettura del nuovo parere inviatoci dalla Commissione finanze e tesoro. Esso è del seguente tenore: « La 5ª Commissione, esperite ulteriori indagini, sentite le osservazioni del Sottosegretario di Stato per l'interno senatore Bisori, visto l'emendamento proposto dallo stesso per rendere più regolare la copertura, dichiara di nulla aver più da opporre al disegno di legge così emendato ».

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 305, già collocato o da collocare a riposo, che abbia compiuto 14 anni, 6 mesi e un giorno di servizio, è concesso il beneficio di una maggiorazione di anzianità fino al raggiungimento del minimo prescritto per il conseguimento del diritto a pensione.

La reversibilità delle pensioni al predetto personale è regolata dalle stesse norme vigenti per il personale in servizio effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 2.

A favore dello stesso personale ai soli fini della liquidazione della pensione si applicano le norme contenute nella legge 15 maggio 1954, n. 266, riguardanti i militari dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle guardie di finanza richiamati o trattenuti in servizio da data anteriore al 16 settembre 1945.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà fatto fronte mediante riduzione per corrispondente importo del capitolo n. 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-1955 alla voce « stipendi, paghe, assegni vari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Già ebbi a dichiarare che il Governo era assolutamente favorevole a questo disegno di legge e che avrei agito presso la 5ª Commissione perchè sulla questione della copertura si trovasse una soluzione che permettesse l'approvazione del disegno di legge stesso.

Così ho fatto e mi sono permesso di passare direttamente alla 5ª Commissione il testo dell'emendamento che avrei proposto a questo articolo. Tale emendamento, che ha incontrato il favore di detta Commissione (per cui lo propongo con tranquillità) è del seguente tenore: nell'articolo 3 sostituire le parole « capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55 alla voce " stipendi, paghe, assegni vari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza " e capitoli corrispondenti dei bilanci successivi » con le parole: « capitolo 39 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1955-56 concernente " pensioni ordinarie e assegni di caroviveri " ».

Con questo emendamento credo che tranquillamente possa essere approvato l'articolo 3 e conseguentemente tutto il disegno di legge.

TERRACINI. Desidererei chiedere all'onorevole Sottosegretario se questa modificazione ha una importanza esclusivamente interna, ai fini, cioè, del capitolo cui attribuire la spesa, oppure comporta qualche modificazione nel funzionamento, nel meccanismo ulteriore della legge.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda il meccanismo della legge dissi già che ero pienamente favorevole al disegno di legge d'iniziativa del senatore Di Rocco. La modifica è proposta unicamente per trovare il finanziamento, che il senatore Di Rocco inesattamente cercava alla voce « stipendi, paghe, assegni vari del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » del capitolo 51 del bilancio del Ministero dell'interno, il che suscitava l'opposizione della Commissione finanze e tesoro. Io invece imputerei questa spesa al capitolo 39, denominato « pensioni ordinarie e assegni di caroviveri ».

TERRACINI. La ringrazio per il chiarimento.

GRAMEGNA. Mi permetta una osservazione, onorevole Sottosegretario. Nell'articolo 3, proposto dal senatore Di Rocco, si faceva riferimento al capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55; invece, con l'emendamento da lei proposto, si fa riferimento all'esercizio finanziario 1955-56. Per quale motivo?

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Oggi non si può andare ad attingere a capitoli di un bilancio già esaurito.

GRAMEGNA. Ma quello di cui mi lamento è appunto il fatto che l'emendamento non faccia riferimento anch'esso all'esercizio finanziario 1954-55!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questo non è possibile, perchè la som-

ma occorrente verrà attinta, appena la legge entrerà in vigore, in quel determinato capitolo del bilancio oggi in corso.

MANCINELLI. Siamo d'accordo, ma ritengo che la Corte dei conti potrebbe non approvare una cosa di questo genere!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole rappresentante del Governo all'articolo 3, del quale egli stesso poc'anzi ci ha dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 3 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente » (1268) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale civile dello Stato rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame riguarda il personale che ha prestato servizio nel Ministero dell'Africa italiana durante la guerra e nell'epoca immediatamente successiva.

La soppressione del Ministero dell'Africa italiana, disposta ed attuata con le leggi 29 aprile 1953, n. 430 e 9 luglio 1954, n. 431, in ossequio ai deliberati del Parlamento e nei termini dallo stesso fissati, ha lasciato sospese alcune posizioni del personale civile dello Stato

rimasto nei territori delle ex colonie italiane durante la guerra e successivamente, per mancanza di norme specifiche atte a regolare la materia.

Si tratta in sostanza di regolarizzare, con uniformità di criteri e con senso di equità e di giustizia, il trattamento economico dovuto agli impiegati civili, già in servizio in Africa, per i quali l'Amministrazione ha provveduto in via provvisoria, in modo non sempre uniforme per la mancanza di norme di diritto positivo nell'ordinamento vigente, il quale non poteva del resto logicamente prevedere le condizioni che sono venute a crearsi in conseguenza della guerra. Occorre anche colmare le lacune della legislazione in vigore in materia di organi dell'Amministrazione decaduti con la soppressione dell'Ente e che invece avrebbero dovuto essere mantenuti in vita sotto l'egida del Ministero del tesoro, che del soppresso Ministero ha assunto per legge le funzioni di stralcio, trattandosi di organi permanenti e funzionali.

La mancanza di norme di diritto positivo regolanti la materia ha procurato agli interessati notevoli disagi e all'Amministrazione l'impossibilità di funzionare con la celerità auspicabile e doverosa nei confronti di un personale che, come il Parlamento ha riconosciuto in numerose occasioni, è stato duramente provato dalla guerra ed ha ben meritato dal Paese, producendo altresì un arresto al lavoro di liquidazione dell'Amministrazione stessa.

Ad ovviare agli inconvenienti lamentati tende appunto l'unito disegno di legge, che, già approvato dalla Camera dei deputati il 24 novembre 1955, è sottoposto all'esame di questa Commissione per l'approvazione.

Concludendo, io vorrei proporre l'approvazione del disegno di legge senza modifiche, dato che, anche se mi è stata fatta rilevare qualche improprietà di espressione specialmente nel primo articolo, non pare a me che la cosa sia così importante e così fondamentale da obbligare a rimandare il disegno di legge stesso all'altro ramo del Parlamento con delle modificazioni.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è favorevole, in linea di massima, a questo provvedimento.

TERRACINI. Dichiaro di essere favorevole alla proposta del relatore e desidero che il disegno di legge sia approvato come ci è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io, per parte mia, genericamente posso dire che questo provvedimento mi è stato tante volte sollecitato. So bene che si tratta di situazioni pietose, ma dettagli a memoria non mi sentirei certo di darne.

LOCATELLI. Desidero dichiarare brevissimamente che noi siamo favorevoli a questo provvedimento. Abbiamo ricevuto anche noi delle lettere che fanno veramente pietà; è una questione di giustizia. Sono convinto che, approvando questo disegno di legge, faremo un'opera giusta ed umana.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero aggiungere che io stesso ho sollecitato il parere della Commissione di finanza.

PRESIDENTE. La Commissione finanze e tesoro ha fatto conoscere di non aver nulla da osservare dal lato finanziario.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

Al personale civile di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dell'Africa italiana e delle altre Amministrazioni dello Stato, che trovandosi, alla data dell'11 giugno 1940, in servizio nei territori della Libia, dell'Eritrea e della Somalia italiana, sia stato costretto per effetto delle contingenze belliche a permanervi, compete il trattamento economico relativo alla posizione di stato spettante, nel tempo, al personale di pari gruppo, categoria, grado e classe, in servizio in Italia a titolo di stipendio, aggiunta di famiglia o indennità di carovita nella misura del 120 per cento, indennità coloniale nella misura stabilita dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, e successive modificazioni, e indennità di disagiata residenza e relativo supplemento.

Non è riconosciuto il diritto a tutte le altre indennità già previste per i servizi coloniali.

Il trattamento di cui al precedente comma spetta al personale indicato nel comma medesimo dalla data di cessazione del pagamento delle competenze da parte dei rispettivi Governi coloniali e per tutto il tempo in cui il personale stesso è rimasto nelle condizioni sopra descritte, salvo le limitazioni stabilite nella presente legge.

Lo stesso trattamento economico di cui al comma precedente spetta al personale che, nel periodo di permanenza nei territori suddetti, abbia prestato regolare servizio alle dipendenze delle locali Autorità occupanti ed amministratrici; ma ogni altra competenza ad esso spettante inerente alla presenza effettiva in servizio si intende sostituita e compensata dagli assegni di servizio al personale stesso corrisposti dalle predette Autorità.

Il medesimo trattamento di cui al secondo comma del presente articolo spetta altresì al personale comunque destinato a prestare servizio in Libia, in Eritrea e nell'ex Somalia italiana posteriormente alla data di cessazione del funzionamento dei relativi Governi coloniali.

La posizione giuridica del personale civile e militare appartenente ad Amministrazioni diverse da quella del soppresso Ministero dell'Africa italiana, già in servizio o successivamente destinato in Libia o in Eritrea, è regolata a termini dell'ultimo comma dell'articolo 16 del regio decreto-legge 14 dicembre 1936, n. 2374.

(È approvato).

Art. 2.

Il trattamento stesso si intende peraltro cessato di diritto, salvo quanto compete per i ratei di congedo coloniale maturati e non fruiti, per il personale che alle date sotto indicate non trovavasi comunque in servizio alle dipendenze delle Autorità occupanti ed amministratrici dei singoli territori:

1° per la Libia, 31 dicembre 1946;

2° per l'Eritrea e l'ex Somalia italiana, 31 dicembre 1947.

Ove il personale di cui al precedente comma, nel termine di scadenza del congedo coloniale,

non sia rimpatriato, è, in deroga alle disposizioni vigenti, considerato in licenza straordinaria senza assegni per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di scadenza del congedo di cui sopra.

Restano fermi i diversi provvedimenti adottati nei riguardi di singole unità di personale dalle Amministrazioni competenti, di ufficio ed a domanda, ed i relativi effetti giuridici.

Per il personale in servizio nei territori dell'ex Somalia italiana, il trattamento in questione avrà comunque termine il 31 marzo 1950.

Al personale di cui ai precedenti due commi l'indennità coloniale, l'indennità di disagiata residenza e il relativo supplemento saranno corrisposti fino alla data del 30 giugno 1949.

(È approvato).

Art. 3.

Il trattamento di cui agli articoli 1 e 2 è esteso al personale civile rimasto in Etiopia od ivi trasferitosi per effetto degli eventi bellici.

Tale trattamento, però, dovrà essere riconosciuto caso per caso con decreto motivato, tenendo conto dell'attività svolta dal personale e dell'opportunità della sua permanenza in detto territorio.

(È approvato).

Art. 4.

Al personale appartenente agli Enti dipendenti dai cessati Governi dell'Africa Orientale italiana, della Libia e della Somalia indicati nel terzo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1953, n. 430, che si sia venuto a trovare nelle condizioni previste dai precedenti articoli 1 e 2, è attribuito, a carico dell'Amministrazione statale ed in relazione alla rispettiva situazione di diritto e di fatto, il trattamento spettante in forza dei medesimi articoli ai dipendenti civili dello Stato di gruppo, categoria, grado e classe a cui il predetto personale sia stato parificato.

Qualora detto personale abbia sofferto prigionia od internamento, gli è riconosciuto il diritto, a carico dell'Amministrazione statale, al trattamento previsto dall'articolo 40 del regio decreto 19 maggio 1941, n. 583.

(È approvato).

Art. 5.

Al personale a contratto a tempo indeterminato ed a quello di cui al precedente articolo 4 compete, a carico dell'Amministrazione presso la quale l'impiegato ha riassunto servizio dopo il rimpatrio, il rimborso delle spese di viaggio di rimpatrio per sè e per le persone di famiglia.

Al personale di cui al comma precedente compete inoltre il rimborso delle spese di trasporto in Italia di quindici quintali complessivi di mobili e masserizie con le modalità di cui all'articolo 7 del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2504, e successive modificazioni.

Il trattamento del presente articolo è corrisposto al personale che ha effettuato o effettuerà il trasferimento entro il termine massimo di 180 giorni dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Lo stesso termine è stabilito per il personale dei ruoli civili e militari delle altre Amministrazioni dello Stato già in servizio nei territori ex coloniali.

(È approvato).

Art. 6.

Il personale per il quale i provvedimenti di comando, in applicazione dell'articolo 2 della legge 16 settembre 1940, n. 1450, modificato dal decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 839, e dell'articolo 12 della legge 29 aprile 1953, n. 430, non risultino formalmente adottati dal soppresso Ministero dell'Africa italiana o dal cessato Ufficio per gli affari del soppresso Ministero dell'Africa italiana, sarà sistemato dalle Amministrazioni di assegnazione, in base alla situazione di fatto.

(È approvato).

Art. 7.

Le indennità aggiuntive previste dall'articolo 8 della legge 29 aprile 1953, n. 430, per il personale cessato dal servizio saranno corrisposte agli aventi diritto dall'Amministrazione cui compete la concessione e la liquidazione del trattamento di quiescenza.

(È approvato).

Art. 8.

Le attribuzioni della Commissione nominata con decreto interministeriale 15 gennaio 1945, n. 16, per il personale assunto a contratto tipo, e quelle della Commissione nominata con decreto interministeriale 20 dicembre 1949, n. 10219, con i poteri a questa ultima Commissione conferiti dall'articolo 10 della legge 9 luglio 1954, n. 431, per la parte relativa al personale assunto a contratto straordinario a tempo indeterminato, sono devolute, con carattere permanente, ad una Commissione da nominarsi dal Ministro del tesoro, con proprio decreto, costituita da un direttore generale dell'Amministrazione del tesoro che la presiede, da quattro funzionari, due provenienti dal ruolo di Governo del cessato Ministero dell'Africa italiana, due dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da un funzionario assunto a contratto tipo. La Commissione funzionerà presso il Ministero del tesoro e di essa eserciterà le funzioni di segretario un funzionario o un impiegato già dei ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(È approvato).

Art. 9.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi esistenti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le occorrenze relative ai servizi ed al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Adeguamento degli assegni di congrua al clero** » (1435) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Adeguamento

mento degli assegni di congrua al clero », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ELIA, *relatore*. Desidero innanzi tutto rendere noto agli onorevoli colleghi che la Commissione finanze e tesoro è favorevole al provvedimento in esame, la cui copertura finanziaria è assicurata, ed ha avanzato solo una riserva formale che credo possa essere superata.

Ecco il testo del parere espresso dalla 5^a Commissione: « La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da obiettare circa il merito del disegno di legge e non può eccepire la mancanza di copertura, poichè questa, di fatto, sussiste. Ritiene però doveroso segnalare che la copertura della spesa di 1.000.000.000 di lire per l'esercizio 1954-55, così come prevista nel primo comma dell'articolo 3 (cioè a carico del capitolo n. 663 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il cennato esercizio), dato il tempo trascorso dalla presentazione del disegno di legge non è più in armonia con il disposto della legge 27 febbraio 1955, n. 64, sull'utilizzazione delle disponibilità degli esercizi scaduti ».

Questo disegno di legge ha seguito alla Camera dei deputati un lungo *iter*. Inizialmente era stato presentato dall'onorevole Tozzi Condivi un progetto di legge destinato ad aumentare appunto le congrue del clero; a detto progetto fu contrapposto, e poi sostituito nella discussione, un altro disegno di legge presentato dal Ministro dell'interno il 12 aprile 1955.

Questo disegno di legge ha portato ad una diminuzione delle proposte che erano state fatte dall'onorevole Tozzi Condivi; si sono portati i limiti di congrua ad un livello intermedio tra quello previsto nel testo originario e quello che era stato adottato dalla Commissione dell'interno nella seduta del 15 ottobre 1955, e così sono stati anche accolti emendamenti formali sulla descrizione e sulla imputazione della spesa. Su proposta del relatore Tozzi Condivi e dopo un intervento del deputato Gianquinto, si deliberò anche di chiedere alla Presidenza della Camera che il provvedimento, che era stato deferito alla Commissione in sede referente, fosse deferito alla Com-

missione stessa in sede legislativa; così si giunse all'approvazione del provvedimento medesimo.

Il disegno di legge in esame vuol corrispondere anche ad un impegno che lo Stato italiano ha preso con la Santa Sede in base al Concordato, il quale nell'articolo 30, comma terzo, dispone che lo Stato italiano, finchè con nuovi accordi non sarà stabilito diversamente, continuerà a supplire alle deficienze di reddito di determinate categorie del clero, assistendole con assegni in misura non inferiore a quelli stabiliti dalle leggi in vigore.

Precisamente con questo disegno di legge si sono portate le congrue ad un livello di 57 volte quello in vigore nel 1929, adeguando così la portata economica delle congrue stesse.

Con l'articolo 2 viene poi previsto che, per alcune categorie di sacerdoti, per cui vigono norme particolari, i relativi assegni siano correlativamente aumentati in misura proporzionale a quella stabilita per i normali limiti di congrua.

L'articolo 3 contempla le norme relative alla copertura della spesa.

Propongo che la Commissione approvi questo disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

GRAMEGNA. Io dichiaro che il mio Gruppo è favorevole a che questo disegno di legge sia approvato, però tengo a far rilevare che mancano gli elementi, nel disegno di legge stesso, perchè si possa accertare che, in realtà, la richiesta di aumentare 57 volte quella che era la congrua del 1929 sia effettivamente giusta.

Perchè diciamo questo, signor Presidente? Perchè quando fu discusso il precedente disegno di legge, l'allora relatore fece presente che sarebbe stato necessario adeguare la congrua a 50 volte il livello del 29, perchè tanto si riteneva fosse lo spareggio da colmare.

Ciò nonostante, ripeto, siamo favorevoli; vorremmo però, giacchè si tratta di un provvedimento che attiene alla competenza del Ministero dell'interno, vorremmo e desidereremmo che il Ministro dell'interno si ricordasse anche degli altri impiegati dello Stato, perchè se è giusto che sia adeguata a 57 volte la congrua al clero, ai parroci, mi sembra

che sia giusto che anche gli altri impiegati dello Stato abbiano uguale trattamento.

Ed ancora un'altra osservazione vorrei fare. La Commissione sa che vi sono molte parrocchie che posseggono dei beni; ora a noi sembra che non sia giusto che anche i parroci che godono di beni che, in alcuni casi, signor Presidente ed onorevoli colleghi, danno redditi per centinaia di migliaia di lire, abbiano lo stesso trattamento che si va a fare al parroco che non ha rendite. Lo scopo che ha questo provvedimento, infatti, è di venire incontro alle necessità dei parroci che amministrano una parrocchia che non ha altri redditi.

Concludendo, il nostro voto è accompagnato da queste osservazioni.

DE LUCA. Se è congrua vuol dire che è un completamento!

GRAMEGNA. Siamo d'accordo, ma c'è sempre una disparità!

DE LUCA. Come concezione teorica è chiarissima; si tratta di un supplemento che si dà al clero per le rendite che mancano!

MANCINELLI. Noi, in coerenza all'atteggiamento che abbiamo sempre assunto quando si trattava di stabilire un adeguamento di responsabilità di stipendi e di salari a chi presta un servizio, ed anche questo secondo noi è un servizio poichè risponde ad un bisogno, siamo favorevoli a questo disegno di legge. Però vorremmo cogliere l'occasione per far rilevare, e qui mi rivolgo ai colleghi della Commissione ma anche al rappresentante del Governo, che quando si tratta di risolvere un problema che sta a cuore in modo particolare, diciamo così, al Governo o al Parlamento nella sua maggioranza, i fondi si trovano, come per il disegno di legge precedente che noi abbiamo già approvato.

Siamo d'accordo, certo, anche noi che debba esserci un adeguamento del trattamento di quiescenza per quella categoria di sottufficiali e di guardie del Corpo di pubblica sicurezza, ed abbiamo visto che il Governo ha suggerito il modo, mediante un emendamento dal Governo stesso proposto, di trovare i

fondi, e questo con una forma che non so se sia ortodossa. Probabilmente il nostro ex Presidente, sempre amato e stimato, l'onorevole Paratore, non avrebbe approvato un espediente di questo genere!

Dicevo, dunque, che quando se ne ha voglia il modo si trova, ma quando si tratta, per esempio, delle pensioni di guerra, allora sorgono grosse e insormontabili difficoltà.

Io vorrei, pertanto, cogliere l'occasione per rivolgere un appello ai membri della Commissione perchè siano coerenti con quello che è l'atteggiamento che assumono in presenza delle leggi che noi abbiamo dinanzi e che abbiamo approvato, perchè domani o dopodomani, onorevole collega Angelilli, firmatario della proposta di legge per l'adeguamento delle pensioni ai mutilati di guerra, domani o dopodomani, quando verrà in Aula la discussione di quella proposta di legge, si tengano presenti questi precedenti, che cioè quando si vogliono trovare i fondi per una riconosciuta necessità, si trovano anche ricorrendo a degli espedienti.

Io credo che i colleghi saranno d'accordo con me nell'aver presente dopodomani quello che abbiamo fatto poco fa e nell'aiutare coloro che hanno buona volontà e che hanno l'intenzione, il proposito di condurre in porto quel provvedimento di legge, di aiutare i firmatari di quel provvedimento ad ottenere che anche i mutilati di guerra abbiano il riconoscimento concreto di quelli che sono i loro bisogni, di quelle che sono le loro molto lunghe attese ed aspettative.

GRAMEGNA. Mi scusi, signor Presidente, ma vorrei colmare una lacuna del mio precedente intervento.

Intendevo dire che, rimanando fermo l'accertamento delle rendite eseguito nel 1929, si capisce che vi è una notevole disparità da colmare con l'aumento delle congrue. Se cioè allora si accertavano mille lire di rendita e ancora si continua a considerare mille lire quella rendita, è chiaro che non vadano bene le cose agli effetti del conteggio. Va invece tenuta presente la rendita che la parrocchia ha attualmente e poi deve essere aggiunto quel che occorre per le necessità del parroco.

Ora, dicevo, le rendite non sono state adeguate ed a tale adeguamento deve procedersi.

DE LUCA. Credo che questa osservazione potrebbe essere superata facilmente. Le rendite delle parrocchie si sono rivalutate automaticamente; oggi non si fa altro che completarle di quel tanto ritenuto indispensabile per l'alimentazione del sacerdote. In altri termini, se quelle rendite erano state valutate cento quando la lira valeva uno, la proporzione rimarrebbe se le valutaste mille e la lira valesse dieci.

Mi sembra, insomma, che sia una cosa facilissima a comprendere. Immaginiamo che una parrocchia abbia un piccolo terreno che nel 1929 fu valutato avere una rendita di 3 mila lire; in relazione a queste 3 mila lire è stato dato un supplemento di congrua. Oggi noi rivalutiamo la congrua moltiplicandola per 57 volte, perchè automaticamente la rendita di quel terreno è pure aumentata di 57 volte.

Le cose, pertanto, non cambiano! Credo di essermi spiegato chiaramente.

GRAMEGNA. Non è avvenuto questo!

PRESIDENTE. Senatore De Luca, la rivalutazione avviene così: non che quella rendita viene moltiplicata per 57 volte, poichè quella rendita può anche consistere in un fitto bloccato; si tiene, invece, presente la rendita che effettivamente il clero congruato percepisce, si tiene presente quella che è la realtà effettiva.

L'interessante è questo, che bisogna raggiungere un determinato limite: coloro che lo raggiungono non hanno diritto a supplementi, mentre coloro che non lo raggiungono hanno diritto ad un supplemento pari alla differenza tra quello che percepiscono come rendita e il limite stesso.

Il coefficiente di cui parlava prima il senatore Gramegna, coefficiente di 57 volte, non deve sgomentare, perchè il coefficiente di svalutazione è di 60, non è di 57.

Per quanto riguarda poi gli impiegati statali, noi tutti sappiamo che la rivalutazione degli stipendi è giunta fino a 130 volte il livello dell'anteguerra.

GRAMEGNA. Per alcuni!

PRESIDENTE. Per le categorie meno elevate è giunta fino a 130 volte!

RICCIO. Il grado XIII è a 130 volte!

PRESIDENTE. Vediamo quindi che, in linea generale, questo coefficiente di 57 volte è stato raggiunto e superato.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto alla discussione degli articoli:

Art. 1.

I limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e successive disposizioni legislative, sono temporaneamente fissati, a decorrere dal 1° luglio 1954, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana	L. 1.037.837
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati	» 980.179
Canonici, prima e seconda dignità	» 230.630
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere	» 201.802
Canonici semplici	» 172.973
Beneficiati minori	» 115.315
Parroci	» 201.802
Vicari curati autonomi	» 115.315
Economi spirituali (assegno)	» 72.072

I limiti di congrua e l'assegno, considerati nel precedente comma, sono fissati, a decorrere dal 1° luglio 1956, nelle seguenti misure:

Arcivescovi di sede metropolitana	L. 1.124.323
Arcivescovi, vescovi, abati, prelati	» 1.061.861
Canonici, prima e seconda dignità	L. 249.850
Canonici, altre dignità ed uffici di teologo e penitenziere	» 218.618
Canonici semplici	» 187.387
Beneficiati minori	» 124.925
Parroci	» 218.618
Vicari curati autonomi	» 124.925
Economi spirituali (assegno)	» 78.078

(È approvato).

Art. 2.

I limiti di congrua stabiliti per il clero contemplato nell'articolo 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli per i titolari di parrocchie, vicarie e cappellanie curate autonome con popolazione inferiore ai 200 abitanti, di cui agli articoli 2 e 29 del regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481 e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono temporaneamente aumentati nelle stesse proporzioni e con le medesime decorrenze di quelli indicati nell'articolo precedente.

TERRACINI. Qui, quando si dice « sono temporaneamente aumentati », a che cosa ci si riferisce? Perchè io mi spiego che, all'articolo 1 nel primo comma, si dica « sono temporaneamente fissati », perchè si stabilisce la decorrenza di un tempo determinato, dal 1954 al 1955, ma alla fine dell'articolo 2 si dovrebbe dire semplicemente « sono fissati ». Diviene insomma una norma permanente, e non si deve stabilire una ipotesi per il futuro per un nuovo mutamento.

Mi pare, quindi, che all'articolo 2 si dovrebbe lasciare cadere il termine « temporaneamente » e ci si dovrebbe limitare a dire che sono aumentati con la stessa decorrenza.

ANGELILLI. Ma c'è un richiamo all'articolo 1, che fissa determinati limiti di congrua per il periodo dal 1954 al 1955! Anche questo articolo deve perciò contenere l'inciso di cui trattasi.

TERRACINI. Nell'articolo 2 si vuole richiamare quanto stabilito dall'articolo 1, ma se si dice: « temporaneamente », si dà l'impressione che dopo il 1956 si riapra la possibilità di un riesame. Non è da escludere che ci si arriverà, ma che in una legge senz'altro si stabilisca che il disposto di essa è temporaneo e non definitivo in funzione della legge stessa, mi pare una cosa strana.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche nel testo originario governativo,

quando l'articolo 1 si riferiva soltanto ad un periodo di tempo indefinito, si usava l'avverbio « temporaneamente ».

Credo che questo avverbio sia stato sempre usato anche nelle leggi precedenti, e spiego il perchè. Siccome il Concordato obbligherebbe ad arrivare ad un limite non inferiore al rapporto con il valore reale della moneta e siccome finora non siamo arrivati ad essere adempienti perchè in realtà la rivalutazione oggi dovrebbe essere di 60 volte, quasi a giustificazione di questa inadempienza si è detto: per il momento si aumenta così; quando potremo arriveremo al livello al quale bisognerebbe già essere.

TERRACINI. Onorevole Sottosegretario, se la sua spiegazione è esatta, mi perdoni, bisognerebbe che quel « temporaneamente » ci fosse anche nel secondo comma dell'articolo primo, mentre giustamente nel secondo comma scompare perchè si tratta di stabilire da oggi in poi una certa norma.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Bisognerebbe intenderci. Siccome il secondo comma proviene da una proposta della Camera dei deputati, c'è da ritenere che la Camera sia stata d'avviso che con il secondo comma si tocchi il *plafond* minimo stabilito dal Concordato. Può insomma darsi che i deputati abbiano ritenuto che questa misura stabilita dal secondo comma corrisponda al limite minimo previsto, come dicevo, dal Concordato.

L'onorevole Tozzi Condivi, peraltro, non la pensava così. Forse a loro è sfuggita la necessità di questo « temporaneamente » che il Governo ha messo intendendo dire: ancora non arriviamo a soddisfare il nostro obbligo; per il momento aumentiamo fino a questo limite, poi si vedrà.

TERRACINI. Onorevole Presidente, non dubito che questa sia l'interpretazione da darsi; comunque è una interpretazione in via di ipotesi per cui bisognerebbe sapere se realmente questo sia stato il pensiero della Camera dei deputati.

Facciamo l'ipotesi, infatti, che alla Camera abbiano ritenuto che con l'aumento di 57 vol-

te si sia toccato il livello giusto; se è così che la Camera ha ritenuto, bisognerebbe che noi opponessimo qualche altro dato per poter diversamente decidere; altrimenti ci accontentiamo di una affermazione senza darne la motivazione. Siccome non vi è alcun impedimento per presentare un disegno di legge che porti più in alto quel limite, mi pare che sarebbe cosa strana che in una legge si stabilisse la temporaneità della legge stessa.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'Interno*. Il « temporaneamente » del disegno di legge governativo, lo ripeto ancora una volta, allude a questo mancato raggiungimento del limite. Alla Camera dei deputati, auspicando un maggiore aumento che poi non si è raggiunto, si sono dimenticati di aggiungere questo « temporaneamente », ma ciò non tocca comunque la sostanza della legge.

RICCIO. Il « temporaneamente » in effetti non sarebbe a posto in una legge; d'altro canto, quando manca questo avverbio non è che si precluda un nuovo provvedimento nè che si dia alla legge stessa una definitività per l'eternità, perchè la legge può domani stesso essere modificata. (*Interruzione del senatore Terracini*).

Io condivido le sue osservazioni, senatore Terracini, ma dal lato pratico non trovo necessità nè di cambiare nè di aggiungere.

PRESIDENTE. Vuol fare una proposta formale, senatore Terracini?

RICCIO. Si è trattato solo di una spiegazione storica!

TERRACINI. Speriamo però che sia una storia finita! Non faccio comunque una proposta formale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Alla spesa di lire 1.000.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge, per cia-

scuno degli esercizi finanziari 1954-55 e 1955-56 si provvederà rispettivamente a carico degli stanziamenti dei capitoli nn. 663 e 532 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i cennati esercizi finanziari.

A quella di lire 1.500.000.000 relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro, per detto esercizio, concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

MANCINELLI. Innanzitutto sarebbe stato opportuno che questa spesa di un miliardo, che è qui prevista, avesse avuto almeno un principio di dimostrazione, che qui ci fosse stato un allegato per dirci come si è giunti a questa conclusione per cui si prevede la spesa anzidetta. Altrimenti noi dobbiamo approvare la spesa di 1 miliardo...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, ma esiste un ruolo, senatore Mancinelli, in base al quale ora si opera una aggiunta, si fa una operazione matematica mediante questo coefficiente.

MANCINELLI. Pensavo e penso, e questo vale anche per altre proposte di legge, che sarebbe stato bene che il Governo, che ne è il presentatore, avesse, a titolo dimostrativo, sia pure in forma sintetica e riassuntiva, fornito degli elementi attraverso i quali il Parlamento, e nel caso concreto la Commissione, avesse potuto rendersi conto del fondamento di questa cifra.

Per quel che riguarda la seconda parte di questo articolo, in cui si parla di lire 1.500.000.000, io debbo rivolgere una preghiera. In questa parte dell'articolo 3 è detto: alla spesa di lire 1 miliardo e mezzo relativa all'esercizio finanziario 1956-57 si provvederà a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro per detto esercizio concernente il fondo destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso. Francamente io non riesco a capire, confesso la mia limitatezza, il significato di questa ultima

parte: provvedimenti legislativi in corso sono i provvedimenti attraverso i quali si dispone una spesa per certi determinati scopi. Provvedimenti in corso, cioè non approvati!

Per cui non capisco come un provvedimento legislativo che è in corso, e che probabilmente deve avere una sua ragione d'essere, una sua destinazione, deve avere dei limiti, possa poi offrire dei margini per coprire questa spesa. D'altra parte ne nascerebbe una confusione tale che credo non sia ammissibile.

Spero che il rappresentante del Governo e l'onorevole relatore siano in grado di darmi dei chiarimenti su questo punto.

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. I chiarimenti sono molto semplici. Nel bilancio del Ministero dell'interno e nei relativi allegati era stanziata una spesa di lire 5 miliardi per supplementi di congrua. Siccome gli aumenti che il Governo propose con decorrenza dal 1° luglio 1954 portano ad un maggiore aggravio del 20 per cento, è chiaro che il 20 per cento sui 5 miliardi porta un maggior onere di 1 miliardo. E così il disegno di legge prevede, per il 1954-55 e per il 1955-56, un maggior onere di lire un miliardo; senonchè la Camera dei deputati ha previsto che, dal 1° luglio 1956, a quell'aumento del 20 per cento venga aggiunto un ulteriore piccolo aumento, ulteriore aumento che mi pare del 10 per cento.

MANCINELLI. Io ho chiesto un'altra cosa!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Lei mi ha chiesto analiticamente ed io le rispondo globalmente. Se ci si propone di aumentare del 20 per cento la congrua non occorre andare a fare un'analisi e andare a vedere quanto prende ciascuno. Se la Camera dei deputati stabilisce una certa decorrenza e che da quella data in poi vi sia anche un ulteriore aumento, è chiaro che il miliardo non basta più, ma occorre un miliardo e mezzo.

MANCINELLI. Questa è la risposta alla prima osservazione!

BISORI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. No, anche alla seconda! L'onere è previsto in un miliardo per il 1954-55 e per il 1955-56; tale onere passa poi ad un miliardo e mezzo nel 1956-57, perchè con l'inizio dell'esercizio 1956-57, e precisamente con il 1° luglio 1956, viene stabilito, in ordine al secondo comma dell'articolo 1, un ulteriore maggiore aumento.

MANCINELLI. La risposta che ha dato l'onorevole Bisori si riferisce ad un mio rilievo, cioè alla opportunità che fosse aggiunto al disegno di legge un allegato, un prospetto dimostrativo per cui con cognizione di causa si potesse approvare questa spesa. Ma non ha risposto l'onorevole rappresentante del Governo al secondo rilievo che ha, secondo me, maggiore portata. Io ho detto che non riuscivo a capire come, per la spesa di lire 1 miliardo e 500 milioni relativo all'esercizio finanziario 1956-57, si potesse provvedere, così come è detto nella legge, a carico dello stanziamento del bilancio del Ministero del tesoro per detto esercizio, concernente il fondo destinato ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Se io so leggere e capire, con questa espressione ci si riferisce a provvedimenti generici. Quali sono i provvedimenti legislativi in corso? E come si fa a far carico di questo miliardo e mezzo a provvedimenti legislativi in corso, cioè a provvedimenti che importano una spesa la quale non è quella che dice il rappresentante del Governo? Come si fa a far gravare una spesa su provvedimenti legislativi in corso di cui non si conosce la portata, l'entità?

Il Ministro del tesoro mi dica quali sono i provvedimenti legislativi in corso ai quali si fa riferimento con questo provvedimento.

PRESIDENTE. Quando, nello stato di previsione, non si può indicare il capitolo *ad hoc* in cui può essere inserito un determinato stanziamento, in quanto il provvedimento relativo è ancora in corso di perfezionamento, a tale somma si fa riferimento in un capitolo globale che gravita sul bilancio del Ministero del tesoro.

In quel capitolo, ad esempio, sono state volta per volta inserite le somme destinate ad au-

menti per gli statali, quando il provvedimento legislativo in materia non era ancora stato definito.

Quest'anno tale capitolo globale, che contiene l'elenco dei provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento, con l'indicazione delle somme in essi stanziati, prende il numero 495.

MANCINELLI. Il che significa, in base alla spiegazione data dall'onorevole Presidente, che nel bilancio in corso era prevista per questo scopo una somma che oggi non è più sufficiente e che deve essere aumentata.

PRESIDENTE. Perché non è sufficiente? È prevista nel bilancio 1956-57, e stanziata come addendo di quel tale fondo globale, appunto per questo scopo, la somma di un miliardo e 500 milioni.

TERRACINI. Vorrei chiedere se il Senato, che non ha ancora approvato il bilancio del Tesoro, può legiferare in relazione ad uno stanziamento di tale bilancio. La Camera infatti lo ha già approvato, ma, in via di ipotesi, molto difficile a realizzarsi, ma giuridicamente lecita, il Senato potrebbe anche non approvarlo, o quanto meno non approvare quel determinato capitolo.

PRESIDENTE. Cadrebbe lo stanziamento.

TERRACINI. No, cadrebbe la legge!

PRESIDENTE. Senatore Terracini, nel caso in cui il bilancio non fosse approvato dal Senato non solo cadrebbe questo stanziamento, ma cadrebbero tutti gli stanziamenti, anche derivanti da una legge approvata, in quanto cadrebbe tutto il programma governativo.

TERRACINI. Io mi chiedo semplicemente, per la regolarità dei nostri lavori, se non sarebbe opportuno che, anche dal punto di vista del calendario delle nostre discussioni e delle nostre deliberazioni, vedessimo di non creare situazioni di questo genere, per cui una nostra decisione oggi si verrebbe a basare sull'ipoteca di una nostra decisione di domani.

Io non ho sollevato obiezioni di merito sopra questo disegno di legge, ma mi sembra che

uno degli elementi che noi non dobbiamo trascurare per dare al nostro lavoro una certa chiarezza ed una certa correttezza, sia per l'appunto questo: di non ipotecare con una nostra deliberazione qualcosa che abbiamo ancora da decidere. È per questo che ho chiesto se il Senato ha già approvato il bilancio del Tesoro.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, nel bilancio trovano riferimento quei capitoli che hanno la loro base in una legge. Se non vi è la legge corrispondente, una voce di bilancio non può essere legittima.

In questo caso, vi è un riferimento condizionato all'approvazione della legge stessa: se la legge viene poi approvata, equivale allora alle altre leggi che danno legittimamente luogo alla creazione di un capitolo di bilancio; noi veniamo a predisporre il programma contabile governativo, che è rappresentato dal bilancio, secondo le disposizioni legislative in materia, e prevediamo lo stanziamento di questa somma di un miliardo e 500 milioni nell'ipotesi che tale stanziamento venga approvato. Cosa vi è di anormale in questo? È un procedimento, condizionato all'approvazione, che si riferisce al naturale svolgimento dell'attività legislativa.

Se così non fosse, noi troveremmo questo ostacolo insormontabile all'attività parlamentare: che bisognerebbe prima approvare la legge, ed una volta approvata la legge collocarla nel bilancio; il che impedirebbe al Parlamento di deliberare spese a carico di bilanci già all'esame del Parlamento stesso.

TERRACINI. Basta semplicemente trovare la copertura; è quello che si fa normalmente. Ma qui la copertura viene stabilita su uno stanziamento che il Senato non ha ancora approvato.

PRESIDENTE. L'articolo 81 della Costituzione stabilisce che quando si dispone una spesa avente riferimento al bilancio in corso, è necessario che vi sia nel bilancio stesso la corrispondente entrata. Se la spesa si riferisce al bilancio già programmato e che si trova dinanzi al Parlamento, allora si distinguono due casi: o essa spesa è inserita nel bilancio stesso con riferimento preciso al capitolo, quando si tratta di una spesa fissa, o,

quando si tratta di una spesa da deliberare, come nel caso in questione, si enuclea la somma in questo fondo globale previsto nel bilancio stesso che assume precisamente la denominazione: « Capitolo per i provvedimenti legislativi in corso di approvazione ».

Se poi la spesa si riferisce a bilanci avvenire, allora si usa l'altra formula: « si provvederà con le ordinarie iscrizioni in bilancio ».

Sono le tre ipotesi che sono state esaminate ed hanno dato luogo a lunghe discussioni ed a contatti fra la 5ª Commissione del Senato e la corrispondente Commissione della Camera, e che hanno portato a questi risultati. Noi stiamo attuando questa procedura da almeno 4 o 5 anni. Io ricordo di aver partecipato appunto a queste discussioni. Quindi, questo è un caso risolto in partenza.

TERRACINI. Onorevole Presidente, mi pare — e posso essere in errore — che vi sia una norma la quale stabilisce che, in occasione dell'approvazione dei bilanci, non si possono votare stanziamenti che non siano già stati previsti da leggi approvate.

Ed allora, di fronte a quale situazione ci troviamo? Allargo la questione, perchè qui si tratta di un caso particolare: ci troviamo di fronte al fatto che quello stanziamento che si inserisce nel bilancio allo scopo della copertura di leggi in corso dovrebbe essere completamente impugnato, perchè col bilancio si verrebbero in tal modo ad approvare degli stanziamenti per leggi che non sono ancora approvate e per le quali bisognerebbe invece trovare la copertura dopo l'approvazione del bilancio. Il bilancio non può essere impegnato per leggi non ancora approvate; questa è una norma della Costituzione.

Ora, con la presente disposizione, praticamente il bilancio è già gravato in funzione di una legge che non è ancora in vigore prima dell'approvazione del bilancio stesso, e che impegna il bilancio fuori della norma stabilita dalla Costituzione.

Ma tutta questa discussione per me ha un solo movente: che con l'andare del tempo, per motivi completamente comprensibili e giustificati siamo venuti — non soltanto noi di questa Commissione, ma in linea generale — per molte cose che attengono la chiarezza dei bi

lanci, facendo parecchie transazioni. Una è quella ben nota, su cui tutti già ci siamo soffermati, dello spolverino che si mette su spese già effettuate, per le quali si viene a chiedere in un certo modo il benessere.

Mi sembra che quello che ci si viene a proporre sia un altro di tali compromessi taciti con noi stessi, e che sarebbe bene ci avviasimo a superare.

PRESIDENTE. Le faccio rilevare, senatore Terracini, che per gli aumenti agli impiegati, ad esempio, è stata sempre seguita la medesima procedura. Perchè dovremmo ora mutilare la nostra possibilità di legiferazione? Perchè dovremmo creare una barriera per cui, mentre è in discussione un determinato bilancio, non si possa prendere alcun provvedimento di spesa che debba gravare sul bilancio medesimo?

TERRACINI. Io potrei anche rammaricarmi per questa situazione; certo si è che vi sono delle ragioni che ci impegnano a procedere così. Ho già detto che facciamo sempre dei compromessi al riguardo, ma ad un certo momento dobbiamo cercare di porci in una situazione normale rispetto alla legge!

PRESIDENTE. Ma è questa legge a cui ella si riferisce che manca. L'articolo 81 della Costituzione stabilisce, infatti, che in occasione dell'approvazione dei bilanci « non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese ». Ma quando, come nel nostro caso, la spesa non è approvata col bilancio, ma con un'apposita legge, si presentano due ipotesi: o la spesa è già approvata al momento in cui è compilato il bilancio, ed allora vi è in questo il capitolo relativo, oppure la legge riflettente tale spesa è ancora in corso di perfezionamento, ed allora di essa si tien conto in un capitolo globale. Ma nell'uno e nell'altro caso la volontà del Parlamento in ordine alla nuova spesa ed alla copertura prevista nel bilancio è espressa con una legge apposita. Il bilancio è un'operazione, a tal riguardo, puramente formale.

TERRACINI. Ho sempre creduto che il bilancio costituisce la sostanziale funzione del Parlamento; se ella dice che è una formalità,

ha ragione, perchè è veramente divenuto una pura formalità!

PRESIDENTE. Se lei si ferma su questa parola, devo dirle che ha desiderio di discutere.

TERRACINI. Ho già detto che non pongo la questione per la legge in esame, ma è appunto per questo che mi sembra strano che da un collega come lei, preciso ed accurato, non venga accolta la sostanza della mia osservazione.

PRESIDENTE. Vorrei dirle, senatore Terracini, con tutto il rispetto che ho per lei, che è lei che non ha accolto la sostanza della mia osservazione.

Poichè non vi sono proposte formali in ordine a questo articolo e poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.